


Attualità

Il decreto anticrisi rivitalizza l'appel del ravvedimento operoso

4 Dicembre 2008

Sanzione ridotta a un dodicesimo del minimo se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni

Thumbnail  Il decreto "anticrisi" (DI 185/2008) apporta importanti modifiche in materia di ravvedimento, intervenendo, in particolare, sull'articolo 13 del Dlgs 472/1997, che stabilisce le modalità per poter sanare le irregolarità tributarie "*semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza*".

La norma fissa la sanzione che il contribuente deve versare a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione.

Nella tabella che segue sono riassunte schematicamente le norme in materia di al ravvedimento, dopo le modifiche introdotte dall'articolo 16, comma 5, del DI 185/2008:

Violazione definibile	Termine	Sanzione
Omesso pagamento del tributo	Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a)	1/12 del minimo

Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera b)	1/10 del minimo	
Omissioni e irregolarità incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione	1/10 del minimo
	Entro dodici mesi dalla violazione, nel caso in cui non vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione (comma 1, lettera b)	
Omessa presentazione della dichiarazione annuale	Entro 90 giorni dalla violazione (comma 1, lettera c)	1/12 del minimo

In particolare, con riferimento agli **omessi versamenti**, l'articolo 13 del Dlgs 471/1997 stabilisce che *"i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile"*.

A seguito delle modifiche ora introdotte dal decreto legge 185/2008, il ravvedimento degli omessi

versamenti può essere sintetizzato nella seguente tabella:

Violazione definibile	Termine	Sanzione
Omesso pagamento del tributo	Entro 30 giorni dalla violazione (comma 1, lettera a)	2,5%
	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (comma 1, lettera. b)	3%

Per quanto riguarda l'**omessa presentazione della dichiarazione dei redditi**, il comma 1 dell'articolo 1 del Dlgs 471/1997 stabilisce una sanzione dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di euro 258. Se non sono dovute imposte, la sanzione va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1032 euro.

In quest'ultimo caso, quindi, il ravvedimento per la presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza, è pari a un dodicesimo di 258 euro (21,5 euro).

di

Alfonso Russo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/decreto-anticrisi-rivitalizza-lappeal-del-ravvedimento-operoso>